

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E STATISTICA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

ART. 1

GENERALITA' E FONTI NORMATIVE

1. Le funzioni amministrative inerenti al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza in ordine all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono attribuite alla Provincia ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La materia del settore è regolata dalle seguenti fonti normative:

- Legge 8 agosto 1991, n. 264, "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 195 del 21.8.1991);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 8 febbraio 1992, "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida" (G.U. n. 38 del 15.2.1992);
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. alla G.U. n. 114 del 18.5.1992, Serie Generale);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, "Definizione dei criteri relativi all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività" (G.U. n. 283 dell'1.12.1992);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992, "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 300 del 22.12.1992);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada" (supp. ord. alla G.U. n. 303 del 28.12.1992, Serie Generale);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 17 febbraio 1993 "Determinazioni della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'Amministrazione Provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione" (G.U. n. 71 del 26.3.1993);
- Legge 4 gennaio 1994, n. 11, "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" (G.U. n. 6 del 10.1.94);
- Legge 5 gennaio 1996, n. 11, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 novembre 1995, n. 501 (G.U. n. 9 del 12.1.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 16 aprile 1996, n. 338, "Regolamento concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 151 del 29.6.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 16 aprile 1996, "Determinazione dell'importo del diritto di segreteria, per l'anno 1996, da versare per l'ammissione dell'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 125 del 30.5.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 26 aprile 1996, "Determinazione dell'importo *una tantum* dovuto dalle imprese esercenti l'attività di consulenza" (G.U. n. 165 del 16.7.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 2 luglio 1996, "Attestati di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 171 del 23.7.96);
- Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 23 ottobre 1996, "Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (G.U. n. 262 dell'8.6.1996);
- Circolare n. 146 del 20 novembre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La disciplina della materia è integrata da circolari, istruzioni e direttive emanate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

ART. 2

ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella allegata alla legge n. 264/91 (allegato A) e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato (art. 1, legge n. 264/91).

2. L'esercizio dell'attività di consulenza indicato al comma precedente comprende anche le attività di rilascio di certificazioni per conto di terzi e gli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data del 5 settembre

1991, nella licenza, rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., per il disbrigo di pratiche automobilistiche (art. 1, comma 1, legge n. 11/94).

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, come definita dal comma precedente, può essere esercitata:

- a) da imprese individuali o da società autorizzate dal Servizio della Provincia individuato dalla Giunta Provinciale e, d'ora innanzi, definito "Servizio competente";
- b) da uffici in regime di convenzione o concessione con gli Automobile Clubs istituiti prima del 5 settembre 1991, con autorizzazione della Provincia rilasciata a favore del titolare dell'ufficio;
- c) da uffici gestiti direttamente o in regime di concessione o di convenzione con gli Automobile Clubs istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, con autorizzazione della Provincia a favore dell'Automobile Club competente, in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta;
- d) direttamente dagli Automobile Clubs secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dalle autoscuole, limitatamente alle funzioni di assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento della suddetta attività, alle autoscuole si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 264/91.

4. L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita dal comma 1, da parte dei soggetti indicati alle lett. d) ed e) del precedente comma 3 non è subordinato al rilascio dell'autorizzazione della Provincia.

5. L'esercizio dell'attività di consulenza, come definita al precedente comma 1 e nei casi indicati alle lett. a), b) e c) del comma 3 senza la prescritta autorizzazione, è considerato, ad ogni effetto, attività abusiva ed incorre nelle sanzioni di cui al successivo art. 21.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore adeguato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Reggio Emilia:

- visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 9 dicembre 1992;
- considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91;
- sentiti i Comuni e le Associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, e l'Automobile Club d'Italia,

definisce il Programma Provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza, di cui all'allegato B.

2. Il numero massimo delle agenzie, a livello provinciale, viene definito ogni triennio in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, sulla base dei dati forniti dal PRA.

ART. 4

REQUISITI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

1. Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
- b) aver raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648/bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un

procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) non essere stato destinatario nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione:

- di provvedimenti di sospensione o revoca della precedente autorizzazione all'esercizio della medesima attività;

- di provvedimenti sanzionatori per accertate irregolarità persistenti e ripetute, per gravi abusi, per esercizio dell'attività senza la prescritta autorizzazione o l'attestato di idoneità professionale;

g) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264/91;

h) disporre di locali idonei;

i) disporre di adeguata capacità finanziaria;

l) presentare, contestualmente al rilascio della autorizzazione, ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale, del contributo "una tantum" e della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

2. Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla medesima. A tal fine, i requisiti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2. Ai sensi della circolare n. 146/96 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, le società che intendano, per il futuro, gestire più studi di consulenza automobilistica, devono necessariamente garantire, per ogni sede, la presenza di un preposto in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Le società devono dimostrare, inoltre, la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g) e presentare le attestazioni di versamento di cui alla lettera i) del comma 1 del presente articolo.

4. Non è consentito il rilascio di autorizzazione di cui all'art. 3 a società che non siano costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, libro V, del Codice Civile (società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata).

5. Nel caso in cui il numero degli studi già operanti sul territorio risultasse inferiore al numero programmato di autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, verrà rilasciato un numero di autorizzazioni pari alla differenza tra il numero di quelle programmate ed il numero di quelle relative agli studi già operanti, con le modalità previste dal successivo art. 5.

6. Qualora il numero di autorizzazioni risultante dal Programma Provinciale di cui all'art. 3 del presente regolamento risultasse inferiore a quello delle autorizzazioni esistenti al 5 settembre 1991 (in sede di prima applicazione del presente regolamento) o alla data di aggiornamento del Programma Provinciale medesimo, tale esubero costituirà il contingente di autorizzazioni in soprannumero che verrà mantenuto invariato.

7. Dette autorizzazioni in soprannumero verranno mantenute anche in caso di cessione di aziende operanti al 5 settembre 1991, per atto fra vivi o causa morte del titolare.

8. Le autorizzazioni in soprannumero ai sensi dei commi precedenti, revocate con provvedimento della Provincia a seguito di cessazione volontaria dell'attività o di applicazione di sanzione che preveda la revoca, verranno invece definitivamente cancellate dalla programmazione numerica provinciale.

ART. 5

MODALITA' PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora si rendessero disponibili nuove autorizzazioni, secondo la distribuzione comunale che figurerà dall'aggiornamento della programmazione numerica di cui all'art. 3 del presente regolamento, la Provincia provvederà a pubblicare, almeno una volta all'anno, avviso pubblico. Tale avviso verrà affisso all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni interessati ed inviato alle associazioni di categoria rappresentative a livello provinciale.

2. L'avviso pubblico deve contenere:

a) il numero delle autorizzazioni disponibili e la relativa localizzazione;

b) l'indicazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, per la presentazione delle domande;

- c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) i criteri (e la relativa quantificazione) in base ai quali verranno predisposte le graduatorie comunali in caso di eccedenza delle domande rispetto al numero di nuove autorizzazioni.

3. Il Servizio competente, previa istruttoria delle domande, predisporrà una graduatoria per ogni Comune sul quale dovesse pervenire un numero di istanze superiore a quello delle autorizzazioni concedibili.

Le graduatorie comunali, che saranno approvate con determinazione del dirigente dell'Area all'interno della quale è collocato il Servizio competente, saranno formate in base al punteggio complessivo ottenuto applicando i criteri di seguito esplicitati, ritenuti in linea con l'obiettivo più rilevante della riforma introdotta dalla legge n. 264/91, consistente nel "professionalizzare" maggiormente il settore della consulenza automobilistica, a tutela degli stessi operatori ed a garanzia della serietà e della competenza delle prestazioni offerte alla clientela.

I criteri per la predisposizione delle graduatorie di cui al comma precedente sono i seguenti:

a) Professionalità ed esperienza nel settore.

Verranno attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio documentato (0,25 per ogni mese o per frazioni superiori a 16 giorni - per un massimo di 10 anni) prestato dal titolare dell'attestato di idoneità professionale, in qualità di dipendente o collaboratore professionale o socio lavoratore, presso uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Il servizio dovrà essere documentato tramite presentazione del libretto di lavoro e/o contratto professionale o di autocertificazione, resa nelle forme di legge, a firma dell'interessato.

b) Informatizzazione.

Il punteggio di cui al precedente punto a) verrà raddoppiato qualora lo studio di consulenza automobilistica, presso il quale il titolare dell'attestato di idoneità professionale ha prestato servizio, sia informatizzato. Per informatizzazione s'intende, in particolare, l'attivazione del collegamento con il CED della MCTC. Farà quindi fede, al riguardo, l'autocertificazione prodotta dall'interessato relativamente alla data di autorizzazione a tale collegamento da parte dell'Ispettorato Provinciale Motorizzazione Civile.

c) Disponibilità all'utilizzo di supporti informatici hardware e software.

Verrà attribuito un punteggio di 3 punti alle domande attestanti l'impegno ad acquisire almeno:

- un personal computer con caratteristiche tecniche adeguate agli standards di mercato;
- software in grado di coprire tutte le esigenze gestionali ed amministrative dell'agenzia (da cui sia possibile, in particolare, ottenere la stampa del libro giornale) ed integrato con i dati e le procedure ottenibili attraverso la connessione CED della MCTC;
- un modem con caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze di connessione con il CED della MCTC;
- software e quant'altro necessario per la comunicazione attraverso strumenti di posta elettronica (anche con la Provincia di Reggio Emilia).

L'impegno ad acquisire tali attrezzature dovrà essere certificato mediante la presentazione di un contratto preliminare di vendita (nei modi previsti dall'art. 1351 del Codice Civile) subordinato al rilascio dell'autorizzazione.

d) Livello di scolarizzazione raggiunto dal titolare dell'idoneità professionale.

Verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- diploma di laurea breve: 2 punti;
- diploma di laurea: 3 punti.

4. Agli interessati verrà data comunicazione scritta della graduatoria ed i vincitori saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, pena l'esclusione dalla graduatoria, i seguenti documenti:

- a) l'attestato di capacità finanziaria come previsto dall'art. 8 del presente regolamento;
- b) il deposito cauzionale nelle forme previste dall'art. 12 del regolamento;
- c) la ricevuta del versamento del contributo "una tantum" come previsto dall'art. 13 del presente regolamento;
- d) la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

5. Ai richiedenti non inseriti in graduatoria, verrà comunicato, per iscritto e con provvedimento motivato, il mancato accoglimento dell'istanza.

6. L'autorizzazione viene rilasciata, con riferimento alla graduatoria prevista al precedente comma 5, a tempo indeterminato, a favore:

- a) del titolare, nel caso di imprese individuale;
- b) della società, nel caso di società;
- c) dell'Automobile Club, in relazione agli uffici dallo stesso ACI specificatamente indicati nell'istanza presentata.

7. L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà provvedere all'effettivo avvio dell'attività entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In caso di giustificati e comprovati motivi, da comunicare al Servizio competente della Provincia per iscritto prima della succitata scadenza, potrà essere accordata una proroga non superiore ad ulteriori 90 giorni. Entro tale termine perentorio, l'attività dovrà essere avviata, pena la revoca dell'autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione compete al Dirigente del Servizio competente.

Per l'esercizio delle attività istruttorie e/o di vigilanza, il Dirigente del Servizio si avvale di collaboratori provinciali e/o degli addetti della u.o. vigilanza della Provincia, utilizzando gli strumenti di accertamento e di controllo ritenuti opportuni.

ART. 6

ATTIVITA' ESPLETATA DA UFFICI PUBBLICI NON ECONOMICI DIRETTAMENTE O IN REGIME DI CONVENZIONAMENTO O DI CONCESSIONE

1. L'attività di consulenza di cui all'art. 2 del presente regolamento esercitata direttamente o da uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge n. 264/91.

Il Servizio competente, nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni e, su richiesta dell'Automobile Club competente, rilascia l'autorizzazione direttamente a detto ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati alla titolarità degli uffici indicati siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento, nonché dell'attestato di idoneità professionale.

All'Automobile Club competente si applica l'art. 9 della legge n. 264/91.

2. Gli uffici di cui al precedente comma 1 del presente articolo rilasciano la ricevuta prevista dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 264/91 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 7

IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti.

L'attestato viene rilasciato:

- a) previo superamento di uno specifico esame di idoneità, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dall'art. 2 della legge 4 novembre 1994, n. 11, e dai decreti ministeriali 16 aprile 1996, n. 338, e 23 ottobre 1996 contenenti, rispettivamente, il regolamento ed i programmi del citato esame e le date di inizio e termine dell'unica sessione annuale.

Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, 16 aprile 1996 (G.U. n. 125 del 30.5.1996), è stato fissato, inoltre, il diritto di segreteria da versare per l'ammissione al summenzionato esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto ammontante a lire 100.000;

b) a domanda, a favore:

- dei dirigenti ACI che, al momento della presentazione dell'istanza, sono in servizio e possono dimostrare un'anzianità professionale di almeno 15 anni;

- di coloro che possono vantare almeno 5 anni di esperienza nel settore alla data del 5 settembre 1991.

2. Ai sensi della circolare n. 146/96 del 20 novembre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in ogni nuovo studio di consulenza che verrà autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, deve essere preposto un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale. Quanto esposto è da intendersi riferito ad operatori che intendano avviare "ex novo" un'attività di consulenza automobilistica, ovvero a coloro che, pur esercitando tale attività da almeno tre anni al 5 settembre 1991, intendano avviare nuove agenzie, ovvero a coloro che acquistino il complesso aziendale, a titolo universale o particolare, da un dante causa già titolare di licenza di P.S. o di autorizzazione provinciale.

ART. 8

CAPACITA' FINANZIARIA

1. Le imprese individuali e le società che richiedono alla Provincia l'autorizzazione per iniziare, ex novo, attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o che subentrino ad altri in detta attività dovranno dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria, mediante una attestazione di affidamento rilasciata da parte di:

a) aziende o istituti di credito;

b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

2. L'attestazione di capacità finanziaria, predisposta secondo lo schema allegato al decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992, deve fare riferimento ad un importo pari a lire 100.000.000.

Detta cifra non può essere raggiunta presentando più attestazioni rilasciate da differenti istituti di credito o società finanziarie.

3. Nel caso di società che gestiscano più di uno studio di consulenza, deve essere prodotta una diversa attestazione di capacità finanziaria del citato importo per ogni singola agenzia.

ART. 9

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E PERSONALE ESECUTIVO

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, sui soci o amministratori in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

2. Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'impresa o la società può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

3. Gli studi di consulenza devono, entro 30 giorni dal ricevimento di apposita circolare che la Provincia stessa avrà cura di diramare ai predetti studi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare alla Provincia i dati relativi ai dipendenti/collaboratori di cui al comma precedente. La Provincia, previa verifica d'ufficio dei requisiti di cui al precedente comma 2, ne prende atto con provvedimento dirigenziale.

4. Ogni variazione relativa al citato personale deve essere comunicata alla Provincia entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. La Provincia, se ritenuto opportuno, sentito l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e le associazioni di categoria, potrà predisporre, per ciascuno studio di consulenza, idoneo documento con il quale individuare il personale autorizzato a svolgere gli adempimenti previsti dalla legge presso gli uffici pubblici.

ART. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Gli interessati ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare o far pervenire domanda redatta in carta legale indirizzata al Presidente della Provincia di Reggio Emilia.

Detta domanda deve essere contenuta in apposito plico recante la dicitura "Domanda per l'autorizzazione all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"

Nella domanda devono essere indicati:

A) Nel caso di impresa individuale, i dati del titolare relativi a:

- generalità complete;
- dati anagrafici;
- residenza;
- cittadinanza (i cittadini di Stato estero, membro della Comunità Europea, devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare);
- eventuale anzianità di servizio prestato presso studi di consulenza per la circolazione automobilistica;
- titolo di studio;
- codice fiscale;

ed inoltre:

- denominazione e sede dell'impresa;
- partita I.V.A.;
- generalità e codice fiscale dell'eventuale personale che potrà svolgere adempimenti puramente esecutivi presso uffici pubblici.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia, in competente bollo (uso antimafia);
- b) visura camerale (o visura di deposito per le società neocostituite in attesa della disponibilità della visura camerale);
- c) copia autenticata del certificato di idoneità professionale;
- d) planimetria, in scala 1:50 redatta da un tecnico abilitato, relativa ai locali aventi i requisiti di cui al punto 2, art. 1, del decreto del Ministro dei Trasporti del 9 novembre 1992;
- e) certificato di agibilità, rilasciato dal Comune indicante la destinazione d'uso dei locali anche in riferimento all'estratto catastale, ovvero autodichiarazione sostitutiva contenente la destinazione d'uso accompagnata da certificazione igienica dell'U.S.L.;
- f) attestato di capacità finanziaria;
- g) originale o copia conforme del titolo di studio;
- h) eventuale documentazione che certifichi l'anzianità di servizio della persona con attestato di idoneità professionale (copia autentica del libretto di lavoro o del contratto professionale od eventuale autocertificazione);
- i) eventuale autocertificazione relativa alla data di collegamento al sistema informatico della M.C.T.C. dell'agenzia presso la quale si è maturata l'esperienza;
- l) eventuale autocertificazione attestante l'impegno all'acquisto della strumentazione hardware e software di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.

La Provincia provvederà d'ufficio ad acquisire la certificazione antimafia, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, art. 3, della legge n. 264/91.

B) Nel caso di società, i dati di cui al punto A) del presente articolo, nonché il certificato di cui alla lettera a), deve essere trasmesso relativamente a:

- tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- gli amministratori, per ogni altro tipo di società.

2. In caso di società, l'attestato di idoneità professionale deve essere posseduto e presentato relativamente:

- ad almeno uno dei soci, per le società di persone;
- ad almeno uno dei soci accomandatari, per le società in accomandita semplice o per azioni;

- ad almeno uno degli amministratori, per ogni altro tipo di società.

In caso di società che intendano gestire più di una agenzia, l'attestato di idoneità può essere posseduto anche da un preposto ai sensi della circolare n. 146 del 20 novembre 1996.

3. La documentazione relativa alla visura camerale, al possesso di idonei locali e di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla società medesima.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla trasmissione della seguente documentazione:

- ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale;
- ricevuta comprovante il versamento del contributo "una tantum";
- ricevuta comprovante il versamento della tassa di concessione governativa, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

Detti versamenti devono essere effettuati nelle forme previste dagli art. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

ART. 11

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Conseguono, a domanda, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, esercitavano l'attività da almeno tre anni, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché in possesso della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del R.D. n. 773/31.

2. Conseguono, altresì, a domanda, l'autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, non avevano maturato i tre anni di effettivo esercizio, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, purché dimostrino di aver frequentato, con profitto, un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto fra vivi o causa morte del titolare. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere, a proprio favore, il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 264/91, in sostituzione di quella del dante causa. Contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 10 della legge n. 264/91, così come modificato dalla legge n. 11/94, l'attività può essere proseguita, provvisoriamente, per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo i quali, entro tale periodo, devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale o dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 11/94, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma precedente, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore deve dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della legge n. 264/91 producendo, in sostituzione del titolo di studio, un attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264/91, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 11/94.

7. Qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso e/o il recesso e/o l'esclusione di uno o più soci, se le modifiche della composizione della società non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione, devono essere comunicati entro 30 giorni al Servizio competente della Provincia. Il Dirigente, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a verificare l'esistenza dei prescritti requisiti. Dette modifiche devono essere documentate con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale del

competente organo societario.

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 4 del presente regolamento, con contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

9. La variazione della sola denominazione dello studio di consulenza, senza alcuna modifica sostanziale di quest'ultimo, comporta il semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione, senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

10. Il titolare di autorizzazione può rinunciare formalmente ed incondizionatamente alla stessa, mediante presentazione di apposita dichiarazione, redatta in carta legale, con firma autenticata nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, ed indirizzata al Presidente della Provincia. A detta dichiarazione deve essere allegato l'originale del decreto di autorizzazione.

11. Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve produrre un'autorizzazione del precedente titolare con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/68.

12. Oltre ai casi precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa, altresì:

- per morte del titolare, in mancanza di eredi;
- per revoca disposta dalla Provincia nei casi previsti dall'art. 21;
- per espressa rinuncia del titolare;
- per tacita rinuncia, ove l'attività di consulenza dei mezzi di trasporto rimanga chiusa, senza giustificati motivi, tempestivamente comunicati, per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Ove si verifichi tale circostanza, la Provincia inviterà il titolare a ripristinare l'attività. Se l'attività non verrà ripresa nel termine fissato dalla Provincia, l'autorizzazione si intende rinunciata per carenza di interesse.

La Provincia dichiarerà la decadenza dell'autorizzazione, che dovrà essere restituita dal titolare.

ART. 12

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'entità della cauzione pecuniaria, di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 264/91 ed al conseguente decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 17 febbraio 1993, è fissata in lire 5.000.000, da versarsi a favore della Provincia in uno dei modi previsti dalla legge n. 348/82, consistenti in:

- a) reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/24 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) fidejussione bancaria rilasciata dalle aziende di credito di cui al R.D. n. 375/86 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

2. Il deposito può essere svincolato esclusivamente con il consenso scritto della Provincia. In tutti i casi in cui vi sia modifica della titolarità dell'impresa di consulenza operante (per trasformazione del soggetto o per subentro a seguito di cessione aziendale con atto fra vivi o per morte del titolare), con conseguente rilascio di nuova autorizzazione, il deposito cauzionale deve essere costituito ex novo, a nome della nuova titolarità, previo svincolo del deposito esistente.

ART. 13

CONTRIBUTO "UNA TANTUM"

1. L'importo del contributo "una tantum", previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 264/91, è determinato dal decreto 26 aprile 1996 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro in lire 50.000 (G.U. n. 165 del 16.7.96), da versarsi a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Emilia presso gli Uffici Postali sul c/c n. 3434 o presso gli sportelli della Banca d'Italia. Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo "una tantum" deve essere inoltrata alla Provincia.

ART. 14

TASSA DI CONCESSIONE E RINNOVO

1. L'importo della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è determinato con decreto del Ministro delle Finanze, se ed in quanto prevista dalla normativa vigente.

ART. 15

TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede nei Comuni ove risultano disponibili nuove autorizzazioni può avvenire esclusivamente nel rispetto del Programma Provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Il trasferimento verrà consentito, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nullaosta con presa d'atto ed aggiornamento della autorizzazione.

2. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune è concesso previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali, mediante rilascio di specifico nullaosta con presa d'atto ed aggiornamento della autorizzazione.

3. Il nullaosta al trasferimento e l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti vengono rilasciati solo a seguito di istruttoria volta ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento, di quelli di abitabilità ed igienico-sanitari e l'assenza di cause ostative.

ART. 16

LOCALI

1. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Clubs possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.

2. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 2 del presente regolamento possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

3. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

4. Tali locali, ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 9 novembre 1992, devono comprendere:

a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, di cui non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.

L'ufficio, aerato ed illuminato, deve essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.

Si intendono di utilizzo esclusivo i locali di cui al punto a), mentre i locali di servizio (ingresso, bagno, ecc.) possono essere in comune con altre attività purché tali attività siano relative alla circolazione dei mezzi di trasporto.

5. Qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al comma precedente.

6. Gli studi di consulenza devono preventivamente comunicare alla Provincia ogni variazione che intendessero apportare alla ubicazione dell'attività.

ART. 17

REGISTRO GIORNALE

1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Le relative annotazioni devono essere effettuate contestualmente al ricevimento degli incarichi.

2. Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell'art. 2215 del Codice Civile.

3. Il registro giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

4. E' ammesso l'uso di moduli meccanografici aventi le stesse caratteristiche di quelli normali e gestiti da procedure informatiche rispondenti a criteri di regolarità e sicurezza.

5. Dell'installazione di tali procedure e delle relative caratteristiche e modalità dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia che, qualora nulla osti, ne prenderà atto.

6. La stampa del registro dovrà essere fatta giornalmente e comunque ogni qualvolta venga richiesta, nel corso della giornata, dalle autorità che per legge hanno diritto ad accedervi.

ART. 18

RICEVUTE DI CONSEGNA DEL DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEL DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione, la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, debba essere consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione dell'8 febbraio 1992, che sostituisce a tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio. La predetta ricevuta non può essere prorogata, ma può essere rinnovata solo nel caso in cui l'ufficio competente non abbia potuto provvedere. La data di rilascio della ricevuta deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.

2. L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto del documento consegnato.

ART. 19

TARIFFE

1. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, su conforme deliberazione di una commissione nominata dal Ministro stesso.

2. Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella timbrata dalla Provincia (che ne conserva copia), devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

ART. 20

VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264, viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita tessera di riconoscimento, mediante ispezione presso le rispettive sedi.

2. I controlli tendono ad accertare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b) l'osservanza delle tariffe;
- c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al precedente art. 18;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di consulenza.

ART. 21

SANZIONI

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal titolo VI° del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa alle lettere c) e d) del comma successivo, nonché dall'art. 9 della legge n. 264/91.

2. In caso di accertata violazione delle norme del presente regolamento, il Presidente della Provincia, previa istruttoria avviata o d'ufficio, o su iniziativa dei Comuni, emana i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- a) ove siano rilevate irregolarità nell'esercizio dell'attività o inosservanza delle tariffe stabilite, viene inoltrata formale diffida;
- b) qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza diffida si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 e l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

In caso di sospensione dell'autorizzazione, è consentito al titolare il proseguimento dell'attività di consulenza esclusivamente per le pratiche in corso e fino al loro compimento;

- c) qualora sia rilasciata abusivamente la ricevuta di cui all'art. 18, comma 1, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000. La contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio comporta la revoca dell'autorizzazione.

Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 400.000.

Qualora il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative sono applicate dal Giudice congiuntamente alla pena;

- d) le imprese o le società di consulenza che non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto di cui all'art. 18, comma 2, del presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 e L. 400.000;

- e) chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito, ai sensi dell'art. 9 della legge 264/91, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 20.000.000. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, si applica l'art. 348 del Codice Penale;

- f) quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento o quando siano accertati gravi abusi, l'autorizzazione è revocata.

Conseguentemente all'accertamento di gravi abusi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 10.000.000, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

ART. 22

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che al 5 settembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264) esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestivano, in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Clubs, uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale.

2. Coloro che al 5 settembre 1991 non avevano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività, conseguiranno, a domanda, l'autorizzazione definitiva da parte della Provincia, anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale, nel momento in cui saranno in grado di attestare di aver frequentato con profitto, nella prima o nella seconda sessione utile, il prescritto corso di formazione professionale, organizzato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività e, su richiesta, ottenere il rilascio di una autorizzazione provvisoria.

3. I criteri stabiliti dal presente regolamento non si applicano ai locali degli studi esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già detta attività, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773.

I criteri stabiliti dal presente regolamento si applicano, invece, anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 264, trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data del 16 dicembre 1992 (data di entrata in vigore del Decreto relativo ai locali ed alla capacità finanziaria).

4. La dimostrazione del requisito della capacità finanziaria non è richiesta agli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data del 5 settembre 1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzate ai sensi dell'art. 115 del R.D. 8 giugno 1931, n. 773. La dimostrazione di tale requisito è richiesta per gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto che, pur esercenti l'attività alla data del 5 settembre 1991, abbiano posto in essere, a decorrere dal 16 dicembre 1992, trasformazioni o variazioni societarie.

ART. 23

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva a norma di legge la deliberazione consiliare di approvazione, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni interi e consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al compimento della pubblicazione.

ALLEGATO A

al Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni.

TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE N. 264/91

1. Tabella A (art. 1 legge n. 264/91):

a) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1.12.86, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni.

- b) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla legge 6.6.1974, n. 298 (Istituzione Albo Nazionale Autotrasportatori cose per conto terzi), e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) Consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- d) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al decreto legislativo 18.6.1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico e successive modificazioni e integrazioni.
- e) Consulenza, assistenza ed adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- f) Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.

2. Tabella 3 allegata alla legge 1.12.1986, n. 870:

- 1. Esami per conducenti di veicoli a motore;
- 2. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli o ai conducenti;
- 3. Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas;
- 4. Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione Generale Motorizzazione Civile;
- 5. Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato;
- 6. Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti;
- 7. Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzazioni della navigazione interna; esami per le patenti nautiche; esami di revisione;
- 8. Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi, galleggianti ed imbarcazioni; controllo tecnico delle navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione;
- 9. Omologazione e approvazione di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazione di motori marini;
- 10. Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti; visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e di motori omologati;
- 11. Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore;
- 12. Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni;
- 13. Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi, ecc., relativi alla navigazione;
- 14. Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole;
- 15. Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e per ciascuna autorizzazione nel caso di "permanententi";
- 16. Rilascio o rinnovo di autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi per ciascun veicolo;
- 17. Rilascio o rinnovo licenze per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.

3. Allegato B al decreto legislativo 18.6.1945, n. 399:

- 1. Prima iscrizione di un autoveicolo (autovettura, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilati ovvero rimorchi, motocicli, motocarrozette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilati, trattrici agricole) nel PRA;
- 2. Rinnovo dell'iscrizione di un autoveicolo nel PRA in seguito a trasferimento da un'altra provincia o in

- seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione;
3. Annotazione di trasferimento di proprietà;
 4. Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario;
 5. Annotazione della costituzione di una garanzia sul veicolo iscritto;
 6. Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita;
 7. Ispezioni del PRA;
 8. Ispezioni dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentesi ad un solo autoveicolo;
 9. Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentesi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore;
 10. Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo;
 11. Copia integrale autentica del foglio del PRA, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione;
 12. Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del PRA;
 13. Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del PRA;
 14. Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, al decreto di ammissione alla amministrazione controllata;
 15. Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà e di residenza;
 16. Rilascio dell'estratto della carta di circolazione;
 17. Stampati in uso esclusivo al PRA;
 18. Iscrizione della proprietà, rinnovo dell'iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo.

ALLEGATO B

al "Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e programmazione numerica delle autorizzazioni" approvato dal Consiglio Provinciale di Reggio Emilia con Delibera n. del

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE

AUTORIZZAZIONI

Premessa:

Elementi di programmazione contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il P.T.C.P., approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 9782/11324 del 21 aprile 1997, ha l'obiettivo di modificare, in modo significativo, sia la forma del sistema insediativo, sia le caratteristiche della rete delle infrastrutture e dei servizi.

Questo obiettivo è stato adottato per cercare di ridurre la congestione urbanistica che si attesta lungo la via Emilia e per favorire il recupero insediativo della montagna, fortemente penalizzata, nei decenni trascorsi, da un sistema di sviluppo che privilegiava le localizzazioni attigue ai grandi assi di comunicazione.

Su queste premesse il P.T.C.P. traccia elementi nuovi di carattere strategico che favoriranno il processo di trasformazione del sistema insediativo reggiano.

Innanzitutto la scelta delle tre nuove direttrici nord-sud. L'asse della val d'Enza, da Ramiseto a Boretto, la direttrice della SS 63, dal Cerreto a Guastalla/Reggiolo, la valle del Secchia che raccoglie i comuni della montagna e li collega alla zona di Casalgrande e ai distretti produttivi di Correggio, Carpi e Reggiolo costituiranno l'impalcatura di un nuovo sistema relazionale nord-sud che valorizzerà ampie aree del territorio provinciale alleggerendo la gravitazione sul capoluogo.

In questo scenario, arricchito dall'individuazione di sei poli di infrastrutture a S. Ilario d'Enza, Mancasale, Reggiolo, Boretto, Casalgrande e Castelnovo ne' Monti, si creeranno nuove opportunità di sviluppo e si determineranno alcuni spostamenti significativi nei flussi di traffico e nella domanda di beni e servizi.

Per organizzare un'offerta strutturata ed efficiente, il P.T.C.P. riconosce un primo livello di articolazione territoriale nelle sei aree in cui è organizzato il servizio scolastico e quello sanitario.

In relazione alle finalità della programmazione numerica degli studi di consulenza automobilistica ed ai citati presupposti sui quali il P.T.C.P. fonda le proprie analisi e le successive fasi di programmazione, ci si baserà sulle aggregazioni territoriali facenti capo ai comuni di Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio, Reggio Emilia e Scandiano che rispondono a caratteristiche di omogeneità.

Nei principali centri abitati di queste sei aree dovranno essere presenti tutti i servizi di tipo urbano, con particolare attenzione agli aspetti dell'innovazione.

Mutuando dal P.T.C.P. alcune sue direttive fondamentali, gli obiettivi della programmazione numerica del servizio in oggetto saranno quindi:

1. garantire un "presidio" minimo del territorio anche dal punto di vista della dotazione di servizi. Questo riferito a tutte le aree più deboli ed in particolare alla montagna, fortemente penalizzata nei decenni trascorsi da un sistema di sviluppo che ha privilegiato le localizzazioni attigue ai grandi assi di comunicazione;
2. favorire il decentramento valorizzando e dotando di servizi ampie aree del territorio provinciale, alleggerendo la gravitazione sul capoluogo, sulla via Emilia (soprattutto la parte orientale) e sulla zona delle ceramiche.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, volendo favorire un maggior equilibrio fra le aree della provincia, suggerisce strategie per rafforzare il sistema insediativo reggiano, in particolare nella val d'Enza, in montagna e lungo la dorsale del Po, in tutte le aree quindi ad esclusione di quella del capoluogo, dei comuni gravitanti sulla via Emilia e sulla zona delle ceramiche.

Un altro grande obiettivo di sviluppo promosso dal P.T.C.P., applicabile all'ambito degli studi di consulenza automobilistica, è l'implementazione di reti di comunicazione delle informazioni sulle quali si possono basare nuove tipologie di servizi o la modernizzazione di quelle esistenti. Si ritiene infatti che i supporti informatici e telematici siano indispensabili per l'attività dei moderni studi di consulenza automobilistica. Uno degli obiettivi del progetto di rete civica previsto nel P.T.C.P. è quello di favorire l'accessibilità ai servizi da parte degli utenti che abitano in zone a bassa densità insediativa, favorendo ed incentivando contestualmente la componente informatica e telematica presente in ogni tipologia di servizi.

Calcolo del fabbisogno di nuove autorizzazioni

Ai fini del calcolo del contingente teorico provinciale di studi di consulenza automobilistica, è vincolante il decreto del Ministro dei Trasporti del 9 dicembre 1992 ad oggetto "Definizione dei criteri per la

programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" che stabilisce che il numero delle autorizzazioni per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciabile a livello provinciale, è dato dal rapporto tra il numero di veicoli circolanti immatricolati nella provincia ed una costante pari a 2400.

L'ultimo dato disponibile sui veicoli circolanti sul territorio provinciale fornito dall'Automobile Club d'Italia, Ufficio di RE, riferito al 1993, è di 323.972 unità (v. tab. 1 dell'allegato statistico).

In base all'art. 1 del citato decreto del 9.12.1992, il numero di autorizzazioni rilasciabile sul territorio provinciale è dato, quindi, dal seguente rapporto:

$$\frac{\text{veicoli circolanti } 323.972}{2400} = \frac{\text{n. agenzie}}{2400} = 135$$

Per determinare il numero complessivo di nuove autorizzazioni, è necessario detrarre da tale contingente teorico le agenzie effettivamente operanti sul territorio (tab. 2 dell'allegato statistico), che sono costituite:

- 1) dagli studi di consulenza operanti in base a licenze di P.S. (di cui all'art. 115 del R.D. 18/06/1931, n. 773) convertite in autorizzazioni della Provincia ai sensi della L. 264/91;
- 2) dagli studi operanti in base al regime transitorio previsto dall'art.4 della legge 11/94;
- 3) dalle delegazioni ACI indirette e dirette.

Le 62 agenzie attualmente operanti sono distribuite, a livello comunale, come figura nella tabella 2 dell'allegato statistico.

La distribuzione del contingente teorico provinciale (le 135 agenzie) all'interno della provincia, è il risultato della quantificazione dei criteri delineati in premessa relativi alla necessità di presidiare al massimo livello il territorio, di decentrare il più possibile rispetto al capoluogo di provincia attività e servizi e di investire maggiormente sulle zone che, secondo il P.T.C.P., necessitano di maggiore sviluppo (zona montana, bassa pianura e Val d'Enza).

Per ottenere la distribuzione ottimale delle agenzie e la successiva quantificazione del fabbisogno di nuove aperture, si è proceduto in questo modo:

- 1) si è dapprima provveduto ad una ripartizione fra le 6 sub-aree citate in premessa;
- 2) si è poi ulteriormente quantificato il fabbisogno a livello comunale ripartendo il contingente di sub-area.

La quantificazione è stata effettuata in base al valore di un indicatore sintetico dato dalla somma di 3 indicatori comunali:

- 1) indicatore di motorizzazione (indice comunale della motorizzazione - in rapporto ai veicoli circolanti - adattato alle diverse aree citate in premessa sulle quali il P.T.C.P. delinea strategie di sviluppo);
- 2) indicatore demografico (peso di ogni comune in termini di popolazione residente al 1993);
- 3) indicatore economico (dato dal peso di ogni comune in termini di forza lavoro operante nelle aziende del proprio territorio).

Sui valori di queste 3 variabili è stato costruito un indice sintetico basato su di un sistema di punteggi (V. note alla Tab. 1 dell'allegato statistico) che ha determinato il peso relativo di ogni comune all'interno dell'area.

In base a questi pesi, si è distribuito sui vari comuni il contingente predeterminato di ogni sub-area.

A livello di sub-aree, la programmazione numerica relativa al fabbisogno teorico ed al n. di nuove agenzie autorizzabili, evidenziate nella tabella 3 dell'allegato statistico, si può così riassumere:

AREE	FABBISOGNO TEORICO AGENZIE	AGENZIE ESISTENTI	NUOVE AUTORIZZAZIONI
Val d'Enza	24	6	18
Bassa reggiana	27	10	17
Pianura orientale	10	4	6
Zona ceramiche	15	10	5

Area capoluogo	45	21	24
Montagna	14	11	3
TOTALE PROVINCIA	135	62	73

Questa situazione evidenzia una potenzialità molto ampia di nuove aperture in tutte le aree.

A livello comunale, la quantificazione del fabbisogno teorico e della disponibilità di nuove autorizzazioni è quella evidenziata nella tab. 4 dell'Allegato Statistico.

Si può notare che la differenza tra fabbisogno teorico ed esistente è positiva in tutti i comuni tranne a Castelnuovo Monti e Castellarano dove operano, rispettivamente, 4 ed 1 agenzie da considerarsi in sovrannumero rispetto al fabbisogno teorico. Dovendo garantire comunque l'operatività di tali attività preesistenti e già autorizzate, questi esuberi sono stati necessariamente tolti dalla disponibilità complessiva dei restanti comuni delle sub-aree di riferimento.

In particolare, per la montagna, dopo aver isolato il capoluogo per il citato motivo, si è scelto di considerare sub-area a se stante quella del crinale. Inoltre, considerate la realtà autonoma di Villa Minozzo e la gravitazione dei comuni dell'alta valle del Secchia su Castelnuovo Monti e di Ramiseto su Castelnuovo Monti e sulla valle dell'Enza, all'interno della sub-area del crinale è stata ulteriormente isolata una aggregazione dei tre comuni, ricompresi dal P.T.C.P. all'interno dell'ambito di valorizzazione del crinale, in modo da poter garantire una nuova apertura in almeno uno dei comuni di Busana, Ligonchio o Collagna.

Nella tabella 4 dell'allegato statistico figurano:

- la distribuzione teorica ottimale rispetto ai parametri adottati nella elaborazione;
- la quantificazione e localizzazione delle nuove agenzie autorizzabili.

Queste quantificazioni e localizzazioni saranno vincolanti ai fini del rilascio di autorizzazioni:

- all'apertura di nuovi studi di consulenza (regolamentata dall'art. 5 del presente regolamento);
- al trasferimento di agenzie già operanti (regolamentato all'art. 15 del presente regolamento).

ALLEGATO STATISTICO

ALLA PROGRAMMAZIONE NUMERICA PROVINCIALE
DEGLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Tab. 1 : Indicatori relativi alla popolazione residente al 1993, ai veicoli circolanti e all'incidenza di addetti -
Distribuzione comunale

COMUNI	Popolazione Residente 1993	Indicatore Demografico	Veicoli Circolanti 1993	Indice di motorizza- zione adattato	Indicatore di motorizz. (b)	Num.Addetti sul totale provinciale	Indicatore Economico (c)	Punteggio Totale (a+b+c)
ALBINEA	7.034	6,44	5.505	1,97	67,03	1,11	8,54	82,00
BAGNOLO IN PIANO	7.482	6,85	5.575	1,99	67,88	1,55	11,92	86,65
BAISO	3.206	2,93	2.314	0,70	23,91	0,31	2,38	29,23
BIBBIANO	7.251	6,63	5.507	3,67	125,16	1,4	10,77	142,57
BORETTO	4.354	3,98	2.992	1,99	68,01	0,81	6,23	78,22
BRESCELLO	4.614	4,22	3.226	2,15	73,32	1,14	8,77	86,31
BUSANA	1.383	1,27	883	0,59	20,08	0,31	2,38	23,73
CADELBOSCO SOPRA	6.935	6,34	5.302	1,89	64,55	1,41	10,85	81,74
CAMPAGNOLA	4.443	4,06	3.140	0,95	32,43	0,82	6,31	42,81
CAMPEGINE	4.037	3,69	2.905	1,94	66,02	0,54	4,15	73,87
CARPINETI	4.107	3,76	3.049	2,03	69,30	0,56	4,31	77,37
CASALGRANDE	13.364	12,23	10.842	3,29	112,00	3,68	28,31	152,54
CASINA	4.179	3,82	2.850	1,90	64,77	0,67	5,15	73,75
CASTELLARANO	9.277	8,49	6.915	2,10	71,44	2,69	20,69	100,62
CASTELNUOVO S.	7.205	6,59	5.574	1,99	67,87	1,53	11,77	86,23
CASTELNUOVO M.	9.678	8,85	6.885	4,59	156,48	1,85	14,23	179,56
CAVRIAGO	8.372	7,66	6.820	4,55	155,00	2,21	17,00	179,66
CANOSSA	3.376	3,09	2.476	1,65	56,27	0,57	4,38	63,74
COLLAGNA	1.093	1,00	663	0,44	15,06	0,14	1,08	17,14
CORREGGIO	20.174	18,46	15.229	4,61	157,32	4,97	38,23	214,01
FABBRICO	5.167	4,73	3.378	1,02	34,90	1,34	10,31	49,93
GATTATICO	4.921	4,50	3.613	2,41	82,11	0,92	7,08	93,69
GUALTIERI	6.091	5,57	4.379	2,92	99,52	1,46	11,23	116,33
GUASTALLA	13.391	12,25	9.498	6,33	215,87	3,27	25,15	253,27
LIGONCHIO	1.154	1,06	742	0,49	16,86	0,13	1,00	18,92
LUZZARA	8.090	7,40	5.441	3,63	123,66	1,8	13,85	144,91
MONTECCHIO E.	8.186	7,49	6.030	4,02	137,04	2,37	18,23	162,76
NOVELLARA	11.316	10,35	8.261	5,51	187,74	2,01	15,46	213,56
POVIGLIO	6.311	5,77	4.642	3,09	105,50	1,18	9,08	120,35
QUATTRO CASTELLA	9.781	8,95	7.583	2,71	92,32	1,77	13,62	114,89
RAMISETO	1.536	1,41	935	0,62	21,24	0,19	1,46	24,11
REGGIO E.	134.169	122,75	108.759	29,39	1002,08	37,36	287,38	1412,21
REGGIOLO	8.067	7,38	5.599	3,73	127,26	2,12	16,31	150,95
RIO SALICETO	4.526	4,14	3.168	0,96	32,72	1,02	7,85	44,71
ROLO	3.347	3,06	2.139	0,65	22,10	0,61	4,69	29,85
RUBIERA	9.670	8,85	7.238	2,19	74,77	2,64	20,31	103,93

S.MARTINO IN RIO	5.533	5,06	4.068	1,23	42,03	1,57	12,08	59,17
SAN POLO D'ENZA	4.756	4,35	3.663	2,44	83,25	0,89	6,85	94,45
SANT'ILARIO	9.361	8,56	8.138	5,43	184,96	2,37	18,23	211,76
SCANDIANO	22.249	20,36	16.747	5,07	173,01	4,33	33,31	226,67
TOANO	3.984	3,65	2.760	1,84	62,72	0,52	4,00	70,36
VETTO	2.094	1,92	1.391	0,93	31,61	0,29	2,23	35,76
VEZZANO	3.445	3,15	2.451	0,88	29,84	0,53	4,08	37,07
VIANO	2.739	2,51	2.066	0,63	21,34	0,6	4,62	28,46
VILLA MINOZZO	3.996	3,66	2.631	1,75	59,80	0,44	3,38	66,84
TOTALE PROVINCIA	425444		323972			100,00		5756,63

segue tab.1

	Popolazione	Indicatore	Veicoli	Indice di	Indicatore	Num.Addetti	Indicatore	Punteggio
SUB AREE	Residente 1993	Demografico	Circolanti 1993	motorizza- zione	di motorizz.	sul totale provinciale	Economico	Totale
		(a)		adattato	(b)		(c)	(a+b+c)
montagna	33.204	30,38	22.789	15,19	517,93	5,10	39,23	587,54
val d'Enza	50.260	45,98	39.152	26,10	889,82	11,27	86,69	1022,49
bassa reggiana	62.234	56,94	44.038	29,36	1000,87	13,79	106,08	1163,89
pianura orientale	43.190	39,52	31.122	9,43	321,51	10,33	79,46	440,48
zona ceramiche	60.505	55,36	46.122	13,98	476,47	14,25	109,62	641,44
area capoluogo	176.051	161,07	140.749	40,82	1391,57	45,26	348,15	1900,79
TOT. PROVINCIA	425.444	389,24	323.972		4.598	100	769,23	5756,63

Note:

Indicatore demografico: 1 punto ogni 1.093 abitanti.

Indicatore di traffico: 15 punti ogni 0,44 unità dell'indice di motorizzazione adattato;

Indicatore economico: 1 punto ogni 0,13% di addetti sul totale

TAB.2: Distribuzione comunale e per tipologia delle agenzie operanti sul territorio provinciale

Comuni	Agenzie Autorizzate	Agenzie in regime transitorio	Agenzie A.C.I.	Totale Agenzie
ALBINEA				
BAGNOLO IN PIANO				
BAISO				
BIBBIANO				
BORETTO				
BRESCELLO	1			1
BUSANA				
CADELBOSCO				
CAMPAGNOLA				
CAMPEGINE				
CARPINETI	1			1
CASALGRANDE	2			2

CASINA				
CASTELLARANO	1	2		3
CASTELNOVO S.	1		1x	2
CASTELNOVO M.	6	1	1	8
CAVRIAGO	1			1
CANOSSA				
COLLAGNA				
CORREGGIO	2	1	1	4
FABBRICO				
GATTATICO				
GUALTIERI				
GUASTALLA	2		1	3
LIGONCHIO				
LUZZARA				
MONTECCHIO E.			1	1
NOVELLARA	2		1	3
POVIGLIO	2			2
QUATTRO CASTELLA	1			1
RAMISETO				
REGGIO E.	12	2	3+1x	18
REGGIOLO	1			1
RIO SALICETO				
ROLO				
RUBIERA	1		1	2
S.MARTINO in Rio				
S.POLO d'Enza	2			2
S.ILARIO d'Enza		1	1	2
SCANDIANO	1	1	1	3
TOANO				
VETTO				
VEZZANO S/C				
VIANO				
VILLA MINOZZO	2			2
TOTALE	41	8	13	62

Note :

x = agenzie in regime transitorio

Tab. 3 : Distribuzione per sub-aree del fabbisogno teorico e delle nuove autorizzazioni concedibili

Aree	Punteggio	Ripartizione	N.Agenzie	Agenzie	Nuove
Territoriali	Totale	Percentuale	Possibili	Esistenti	Agenzie
MONTAGNA	587,54	10,21	14	11	3
VAL D'ENZA	1022,49	17,76	24	6	18
BASSA REGGIANA	1163,89	20,22	27	10	17
PIANURA ORIENTALE	440,48	7,65	10	4	6
ZONA CERAMICHE	641,44	11,14	15	10	5

AREA CAPOLUOGO	1900,79	33,02	45	21	24
TOTALE	5756,63	100,00	135	62	73

Tab. 4: Distribuzione comunale del fabbisogno teorico e delle nuove autorizzazioni concedibili

	Punteggio	Ripartizione	N.Agenzie	Agenzie	Agenzie	Nuove
Comuni Montagna	Totale	Percentuale	Teoricam.	Esistenti	Possibili	Agenzie
			Possibili			
CARPINETI	77,37	13,17%	2	1	1	0
CASINA	73,75	12,55%	2	0	1	1
VETTO	35,76	6,09%	0	0	0	0
TOANO	70,36	11,98%	2	0	1	1
TOTALE BASSA MONTAGNA	257,24	43,78%	6	1	3	2
BUSANA	23,73	4,04%	1	0	1	1
LIGONCHIO	18,92	3,22%	0	0	0	0
COLLAGNA	17,14	2,92%	0	0	0	0
SUB TOTALE AMBITO VALOR. CRIN.	59,79	10,18%	1	0	1	1
RAMISETO	24,11	4,10%	1	0	0	0
VILLA MINOZZO	66,84	11,38%	2	2	2	0
TOTALE AREA CRINALE	150,74	25,66%	4	2	3	1
CASTELNUOVO M.	179,56	30,56%	4	8	8	0
TOTALE MONTAGNA	587,54	100,00%	14	11	14	3

Comuni	Punteggio	Ripartizione	N.Agenzie	Agenzie	Nuove
Val d'Enza	Totale	Percentuale	Possibili	Esistenti	Agenzie
BIBBIANO	142,57	13,94%	3	0	3
CAMPEGINE	73,87	7,22%	2	0	2
CAVRIAGO	179,66	17,57%	4	1	3
CANOSSA	63,74	6,23%	2	0	2
GATTATICO	93,69	9,16%	2	0	2
MONTECCHIO	162,76	15,92%	4	1	3
S.POLO ENZA	94,45	9,24%	2	2	0
SANT'ILARIO	211,76	20,71%	5	2	3
TOTALE	1022,49	100,00%	24	6	18

segue Tab.4

Comuni	Punteggio	Ripartizione	N.agenzie	Agenzie	Nuove
Bassa reggiana	Totale	Percentuale	Possibili	Esistenti	Agenzie
BORETTO	78,22	6,72%	1	0	1
BRESCELLO	86,31	7,42%	2	1	1
GUALTIERI	116,33	9,99%	3	0	3
GUASTALLA	253,27	21,76%	6	3	3
LUZZARA	144,91	12,45%	3	0	3

NOVELLARA	213,56	18,35%	5	3	2	
POVIGLIO	120,35	10,34%	3	2	1	
REGGIOLO	150,95	12,97%	4	1	3	
TOTALE	1163,89	100,00%	27	10	17	
Comuni	Punteggio	Ripartizione	N.Agenzie	Agenzie	Nuove	
Pianura orient.	Totale	Percentuale	Possibili	Esistenti	Agenzie	
CAMPAGNOLA	42,81	9,72%	1	0	1	
CORREGGIO	214,01	48,59%	5	4	1	
FABBRICO	49,93	11,34%	1	0	1	
ROLO	29,85	6,78%	1	0	1	
RIO SALICETO	44,71	10,15%	1	0	1	
S.MARTINO in R.	59,17	13,43%	1	0	1	
TOTALE	440,48	100,00%	10	4	6	
Comuni Zona delle ceramiche	Punteggio Totale	Ripartizione Percentuale	N.Agenzie teoricamente Possibili	N.Agenzie Esistenti	N.Agenzie possibili	Nuove Agenzie
BAISO	29,23	4,56%	1	0	1	1
CASALGRANDE	152,54	23,78%	4	2	4	2
RUBIERA	103,93	16,20%	2	2	2	0
SCANDIANO	226,67	35,34%	5	3	4	1
VIANO	28,46	4,44%	1	0	1	1
TOTALE PARZIALE	540,82		13	7	12	5
CASTELLARANO	100,62	15,69%	2	3	3	0
TOTALE	641,44	100,00%	15	10	15	5
Comuni	Punteggio	Ripartizione	N.Agenzie	Agenzie	Nuove	
Area capoluogo	Totale	Percentuale	Possibili	Esistenti	Agenzie	
ALBINEA	82,00	4,31%	2	0	2	
BAGNOLO IN P.	86,65	4,56%	2	0	2	
CADELBOSCO S.	81,74	4,30%	2	0	2	
CASTELNUOVO S.	86,23	4,54%	2	2	0	
QUATTRO CASTELLA	114,89	6,04%	3	1	2	
REGGIO E.	1412,21	74,30%	33	18	15	
VEZZANO	37,07	1,95%	1	0	1	
TOTALE	1900,79	100,00%	45	21	24	

INDICE

Art. 1 Generalità e fonti normative

Art. 2 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Art. 3 Programmazione numerica delle autorizzazioni

Art. 4 Requisiti per il rilascio di autorizzazioni.


Art. 5 Modalità per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Art. 6 Attività espletata da uffici di Enti Pubblici non economici in regime di convenzionamento o di concessione

Art. 7 Idoneità professionale

- Art. 8 Capacità finanziaria
- Art. 9 Responsabilità professionale e personale esecutivo
- Art. 10 Domanda di autorizzazione e relativa documentazione
- Art. 11 Disciplina dell'autorizzazione
- Art. 12 Deposito cauzionale
- Art. 13 Contributo "una tantum"
- Art. 14 Tassa di concessione e rinnovo
- Art. 15 Trasferimento sede
- Art. 16 Locali
- Art. 17 Registro giornale
- Art. 18 Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida
- Art. 19 Tariffe
- Art. 20 Vigilanza
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Norme transitorie e finali
- Art. 23 Entrata in vigore

Allegati: A Tabella allegata alla legge n. 264/91
B Programmazione numerica delle autorizzazioni
Allegato statistico



Provincia di Reggio Emilia

AREA

ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 850 DEL 10/10/2000

OGGETTO

RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DI NUOVE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO AUTORIZZABILI NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA NEL TRIENNIO 2001-2003. REF. N. 2000/51662/12849

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 23 dell'1.2.2000, modificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 22.2.2000, esecutiva ad ogni effetto di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2000 ed è stata affidata ai Dirigenti d'Area l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 189 del 27.6.2000 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2000";
- il Progetto n. 11 del P.E.G. 2000 dell'Area 6 "Attività Produttive";
- la legge 8.8.1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e la successiva normativa di integrazione e modificazione;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9193/12849 del 14.7.1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e Programmazione numerica delle autorizzazioni", entrato in vigore l'1.9.97;
- l'art. 3, comma 2 del citato Regolamento in base al quale il numero massimo delle nuove agenzie autorizzabili a livello provinciale e la sua ripartizione per comune, deve essere ricalcolato ogni triennio in rapporto al numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, sulla base dei dati forniti dal PRA;
- il decreto del Ministro dei Trasporti del 9.12.92 che fissa il numero delle autorizzazioni rilasciabile a livello provinciale nel rapporto tra il numero di veicoli circolanti immatricolati nella provincia ed una costante pari a 2400;

Verificato che il numero dei veicoli circolanti al 31.12.1999 (ultimo dato ufficiale disponibile al momento dell'assunzione del presente atto) è di 341.155 veicoli a livello provinciale;

Considerato che il numero di nuove autorizzazioni assentibili per l'esercizio dell'attività in questione nel triennio 2001-2003 è, pertanto, pari a 75;

Visto l'elaborato statistico predisposto dal Servizio Attività Produttive e Statistica nel quale, in applicazione della metodologia approvata con la citata deliberazione consiliare n. 9193/12849 del 14.7.1997, si evidenzia che la distribuzione delle nuove agenzie a livello di ogni singolo comune risulta essere la seguente:

Albinea 2, Bagnolo in Piano 2, Baiso 1, Bibbiano 3, Boretto 2, Brescello 1, Busana 1, Cadelbosco Sopra 2, Campagnola 1, Campegine 2, Canossa 1, Casalgrande 2, Casina 1, Castellarano 1, Cavriago 3, Correggio 2, Fabbrico 1, Gattatico 2, Gualtieri 2, Guastalla 2, Luzzara 3, Montecchio 3, Novellara 2, Poviglio 1, Quattro Castella 2, Reggio Emilia 16, Reggiolo 2, Rio Saliceto 1, Rolo 1, Rubiera 2, San Martino 2, Sant'Ilario 2, Scandiano 2, Vezzano 1, Viano 1;

DETERMINA

di approvare l'elaborato statistico allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto nel quale viene calcolato in 75 il numero di nuove autorizzazioni per l'apertura di agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto della provincia di Reggio Emilia per il triennio 2001-2003, secondo i criteri in premessa esposti e secondo la seguente ripartizione per comune:

Albinea 2, Bagnolo in Piano 2, Baiso 1, Bibbiano 3, Boretto 2, Brescello 1, Busana 1, Cadelbosco Sopra 2, Campagnola 1, Campegine 2, Canossa 1, Casalgrande 2, Casina 1, Castellarano 1, Cavriago 3, Correggio 2, Fabbrico 1, Gattatico 2, Gualtieri 2, Guastalla 2, Luzzara 3, Montecchio 3, Novellara 2, Poviglio 1, Quattro

Castella 2, Reggio Emilia 16, Reggiolo 2, Rio Saliceto 1, Rolo 1, Rubiera 2, San Martino 2, Sant'Ilario 2, Scandiano 2, Vezzano 1, Viano 1.

Reggio Emilia, li 10.10.2000

Il Dirigente
(Dr. ssa Mariapia Tedeschi)

Tab. 1 : Indicatori relativi alla popolazione residente al 1999, ai veicoli circolanti e all'incidenza di addetti	Distribuzione comunale								
	POPOLAZIONE	INDICATORE	VEICOLI	INDICE DI	INDICATORE	NUM. ADDETTI	INDICATORE PUNTEGGIO		
	COMUNI	RESIDENTE	DEMOGRAFICO	CIRCOLANTI	MOTORIZZAZ.	DI TRAFFICO	SUL TOTALE	ECONOMICO	TOTALE
		1999	(A)	1999	ADATTATO	(B)	PROVINCIALE	(C)	(A+B+C)
ALBINEA	7.741	7,08	6.014	2,31	78,85	1,11	8,54	94,48	
BAGNOLO IN PIANO	7.856	7,19	5.721	2,20	75,01	1,55	11,92	94,12	
BAISO	3.272	2,99	2.445	1,44	49,03	0,31	2,38	54,41	
BIBBIANO	7.495	6,86	5.782	3,40	115,95	1,40	10,77	133,58	
BORETTO	4.483	4,10	3.104	1,83	62,25	0,81	6,23	72,58	
BRESCELLO	4.795	4,39	3.926	2,31	78,73	1,14	8,77	91,89	
BUSANA	1.343	1,23	904	0,53	18,13	0,31	2,38	21,74	
CADELBOSCO S.	7.495	6,86	5.369	2,07	70,40	1,41	10,85	88,10	
CAMPAGNOLA	4.771	4,37	3.450	1,15	39,20	0,82	6,31	49,88	
CAMPEGINE	4.380	4,01	3.111	1,83	62,39	0,54	4,15	70,55	
CARPINETI	4.164	3,81	3.211	1,89	64,39	0,56	4,31	72,51	
CASALGRANDE	13.713	12,55	11.135	3,48	118,63	3,68	28,31	159,48	
CASINA	4.253	3,89	3.001	1,77	60,18	0,67	5,15	69,23	
CASTELLARANO	11.100	10,16	8.292	3,46	117,78	2,69	20,69	148,63	
CASTELNUOVO S.	7.616	6,97	5.613	2,16	73,60	1,53	11,77	92,33	
CASTELNUOVO M.	10.080	9,22	7.183	4,23	144,04	1,85	14,23	167,50	
CAVRIAGO	8.792	8,04	6.934	4,08	139,05	2,21	17,00	164,09	
CANOSSA	3.388	3,10	2.117	1,25	42,45	0,57	4,38	49,94	
COLLAGNA	1.004	0,92	651	0,38	13,05	0,14	1,08	15,05	
CORREGGIO	20.623	18,87	15.896	5,30	180,64	4,97	38,23	237,74	
FABBRICO	5.374	4,92	3.560	1,19	40,45	1,34	10,31	55,68	
GATTATICO	5.222	4,78	3.953	2,33	79,27	0,92	7,08	91,13	
GUALTIERI	6.134	5,61	4.494	2,64	90,12	1,46	11,23	106,96	
GUASTALLA	13.794	12,62	9.879	5,81	198,11	3,27	25,15	235,88	
LIGONCHIO	1.050	0,96	718	0,42	14,40	0,13	1,00	16,36	
LUZZARA	8.414	7,70	5.609	3,30	112,48	1,80	13,85	134,02	
MONTECCHIO E.	8.515	7,79	6.520	3,84	130,75	2,37	18,23	156,77	
NOVELLARA	11.770	10,77	8.645	5,09	173,36	2,01	15,46	199,59	

AREE	PUNTEGGIO	RIPARTIZIONE	NUMERO	AGENZIE	NUOVE	
TERRITORIALI	TOTALE	PERCENTUALE	AGENZIE	ESISTENTI	AGENZIE	
			POSSIBILI		AUTORIZZABILI	
MONTAGNA	551,64	9,01%	13	11	2	
VAL D'ENZA	956,19	15,62%	22	6	16	
BASSA REGGIANA	1092,66	17,85%	25	11	14	
PIANURA ORIENTALE	497,34	8,12%	12	4	8	
ZONA CERAMICHE	805,24	13,15%	19	10	9	
AREA CAPOLUOGO	2219,00	36,25%	51	25	26	
TOTALE	6122,07	100,00%	142	67	75	
Tab. 4 : Distribuzione comunale del fabbisogno teorico e delle nuove						
	autorizzazioni concedibili					
COMUNI	PUNTEGGIO	RIPARTIZIONE	N. AGENZIE	AGENZIE	AGENZIE	NUOVE
MONTAGNA	TOTALE	PERCENTUALE	TEORICAM. POSSIBILI	ESISTENTI	POSSIBILI	AGENZIE
CARPINETI	72,51	13,72%	2	1	1	0
CASINA	69,23	13,10%	2	0	1	1
VETTO	35,00	6,62%	1	0	0	0
TOANO	68,63	12,98%	1	0	0	0
TOTALE BASSA MONTAGNA	245,37	46,42%	6	1	2	1
BUSANA	21,74	4,11%	1	0	1	1
LIGONCHIO	16,36	3,10%	0	0	0	0
COLLAGNA	15,05	2,85%	0	0	0	0
SUB TOTALE AMBITO VALORIZZ. CRINALE	53,15	10,06%	1	0	1	1
RAMISETO	23,07	4,36%	1	0	0	0
VILLA MINOZZO	62,55	11,83%	1	2	2	0
TOTALE AREA CRINALE	85,62	16,20%	2	2	2	0
CASTELNUOVO MONTI	167,50	30,36%	4	8	8	0
TOTALE MONTAGNA	528,57	100,00%	13	11	13	2

COMUNI	PUNTEGGIO	RIPARTIZIONE	N. AGENZIE	AGENZIE	NUOVE	
VAL D'ENZA	TOTALE	PERCENTUALE	POSSIBILI	ESISTENTI	AGENZIE	
BIBBIANO	133,58	13,97%	3	0	3	
CAMPEGINE	70,55	7,38%	2	0	2	
CAVRIAGO	164,09	17,16%	4	1	3	
CANOSSA	49,94	5,22%	1	0	1	
GATTATICO	91,13	9,53%	2	0	2	
MONTECCHIO	156,77	16,40%	4	1	3	
S.POLO ENZA	89,99	9,41%	2	2	0	
SANT'ILARIO	200,15	20,93%	4	2	2	
TOTALE	956,20	100,00%	22	6	16	

COMUNI	PUNTEGGIO	RIPARTIZIONE	N. AGENZIE	AGENZIE	NUOVE
BASSA REGGIANA	TOTALE	PERCENTUALE	POSSIBILI	ESISTENTI	AGENZIE
BORETTO	72,58	6,64%	2	1	1
BRESCELLO	91,89	8,41%	2	1	1
GUALTIERI	106,96	9,79%	2	0	2
GUASTALLA	235,88	21,59%	5	3	2
LUZZARA	134,02	12,27%	3	0	3
NOVELLARA	199,59	18,27%	5	3	2
POVIGLIO	111,96	10,25%	3	2	1
REGGIOLO	139,78	12,79%	3	1	2
TOTALE	1092,66	100,00%	25	11	14

COMUNI	PUNTEGGIO	RIPARTIZIONE	N. AGENZIE	AGENZIE	NUOVE
PIANURA ORIENT.	TOTALE	PERCENTUALE	POSSIBILI	ESISTENTI	AGENZIE
CAMPAGNOLA	49,88	10,03%	1	0	1
CORREGGIO	237,74	47,80%	6	4	2
FABBRICO	55,68	11,20%	1	0	1
ROLO	33,37	6,71%	1	0	1
RIO SALICETO	53,73	10,80%	1	0	1
S.MARTINO IN RIO	66,95	13,46%	2	0	2
TOTALE	497,35	100,00%	12	4	8

COMUNI	PUNTEGGIO	RIPARTIZIONE	N. AGENZIE	AGENZIE	NUOVE
ZONA CERAMICHE	TOTALE	PERCENTUALE	POSSIBILI	ESISTENTI	AGENZIE
BAISO	54,41	6,76%	1	0	1
CASALGRANDE	159,48	19,81%	4	2	2
CASTELLARANO	148,63	18,46%	4	3	1

RUBIERA	181,50	22,54%	4	2	2
SCANDIANO	208,05	25,84%	5	3	2
VIANO	53,17	6,60%	1	0	1
TOTALE	805,24	100,00%	19	10	9
COMUNI	PUNTEGGIO	RIPARTIZIONE	N. AGENZIE	AGENZIE	NUOVE
AREA CAPOLUOGO	TOTALE	PERCENTUALE	POSSIBILI	ESISTENTI	AGENZIE
ALBINEA	94,48	4,26%	2	0	2
BAGNOLO IN PIANO	94,12	4,24%	2	0	2
CADELBOSCO SOPRA	88,10	3,97%	2	0	2
CASTELNUOVO SOTTO	92,33	4,16%	2	2	0
QUATTRO CASTELLA	132,39	5,97%	3	1	2
REGGIO EMILIA	1675,14	75,49%	39	22	17
VEZZANO S/C	42,43	1,91%	1	0	1
TOTALE	2218,99	100,00%	51	25	26

Visto, si attesta la regolarità contabile della determina N. 850 del 10/10/2000.

Reggio Emilia, lì 17/10/2000	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO E FINANZE (Dott.ssa Claudia Del Rio)
------------------------------	---

Il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di Legge.

Reggio Emilia, lì	IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE (Dr. Marco Orlandini)
-------------------	---